

legio sindacale dovrebbe essere preventivamente informato delle relative operazioni.

Il Direttore generale esprime che le operazioni di del genere vengono effettuate, con normale procedura, in virtù di delega conferita dal Consiglio con la deliberazione del 29 luglio 1946 e secondo una prassi che viene seguita fin dal 1912. Se si ritiene che tale procedura debba essere modificata o abolita, occorrerà modificare o revocare la predetta deliberazione consiliare. Dovrà essere, cioè, il Consiglio, e non il Collegio sindacale, che ha funzioni di vigilanza, la fonte di ogni orientamento e decisione in questa materia.

D'altra parte va sottolineata la necessità che le operazioni siano tempestive e riservate anche per evitare la perdita di acquisti convenienti.

Il consigliere Fanelli conferma che, essendo delega di poteri da parte del Consiglio, il procedimento seguito deve considerarsi del tutto normale.

D'altro lato, però, non vi è motivo di evitare le comunicazioni al Collegio sindacale quando, senza alcun vincolo, vi è la pros-